

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.4.2016 N.50.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 6 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI NON CONFORMI ALLE NORME DEL CODICE

ART. 10 - RINVIO

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, del Codice dei Contratti di seguito denominato Codice.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la valutazione e verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:

- le opere o i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e i lavori in amministrazione diretta;
- gli affidamenti diretti di lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del Codice di importo inferiore ad € 40.000 o di importo uguale o superiore qualora non preceduti dall'espletamento di una procedura comparativa;
- gli affidamenti di servizi e forniture e/o gli acquisti in adesione a convenzioni presso centrali di committenza nei quali non sia stato nominato il direttore dell'esecuzione;
- gli affidamenti di servizi e forniture e/o gli acquisti in adesione a convenzioni presso centrali di committenza di importo inferiore a € 40.000 affidati previo espletamento di una procedura comparativa, i cui progetti non siano caratterizzati, in una o più delle seguenti fasi della procedura, da particolare complessità debitamente attestata nella determinazione dirigenziale di cui al successivo art. 4, comma 7, relativamente a:
 - analisi del fabbisogno in rapporto al risultato quali-quantitativo atteso, tenuto conto dei vincoli relativi alla disponibilità di bilancio, alla logistica, all'entità dei consumi pregressi e alle variazioni dell'utenza stimata nel periodo di riferimento;
 - sviluppo del Piano Tecnico Economico (P.T.E.) della fornitura/servizio o del Piano Operativo degli Interventi (P.O.I.) nel caso di adesione a convenzioni di centrali di committenza;
 - attività di comparazione mirata di prodotti/servizi idonei presenti sul mercato (benchmark);

- gestione del contratto e controllo del rispetto degli obblighi contrattuali da parte del fornitore

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche ed amministrative inerenti alle attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti e precisamente:
 - a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti alla procedura di affidamento dell'appalto;
 - b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della direzione dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione e della verifica di conformità della fornitura o del servizio;
 - c) nel responsabile unico del procedimento;
 - d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, collaudo, certificazione di regolare esecuzione, verifica di conformità della fornitura o del servizio (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici);
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, ferma restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, fornitura o servizio, salvo quanto previsto al comma 3 del successivo articolo 11.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede il Presidente della Provincia con proprio Decreto.
4. L'entità del fondo di cui al comma 1, con riferimento alle opere o lavori pubblici, viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate,:

- a) per opere e lavori fino a € 750.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per opere e lavori di importo compreso tra € 750.001,00 e € 1.500.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
- c) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.500.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
- d) per opere, lavori di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;
- e) per opere, lavori di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara.

5. Relativamente alle opere o lavori pubblici, la percentuale effettiva dell'incentivo, verrà calcolata applicando un coefficiente correttivo "C" ai valori percentuali di cui al precedente comma 4, che tenga conto della complessità e della tipologia dell'opera da realizzare secondo i seguenti criteri:

Opere inerenti a lavori edili	1,0
Opere impiantistiche	0,9
Opere di restauro	1,0
Opere di valore ambientale	0,8
Opere di costruzioni stradali	0,9
Opere puntuali di realizzazione di ponti e manufatti	0,9
Opere di natura idraulica	0,8

6. L'entità del fondo di cui al comma 1, con riferimento ai servizi o forniture, viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate:

- a) per servizi o forniture fino a € 750.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 750.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara;
- c) per servizi o forniture di importo superiore a € 5.000.001,00 il fondo è pari all'1,0% dell'importo a base di gara;

7. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Art. 5 - Gruppo di lavoro

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al comma 1, sentiti il Responsabile unico del procedimento (RUP) ed il Responsabile del procedimento di gara se soggetti diversi dal dirigente.

3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo determinato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma 1, sentiti il Responsabile unico del procedimento (RUP) ed il Responsabile del procedimento di gara se soggetti diversi dal dirigente.

Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal dirigente competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

incentivi per lavori e opere			
1	2	3	4
fasi del procedimento	quota	attività specifica	
programmazione degli interventi (art. 21 del Codice)	10%	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	5%
		preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	5%
verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice)	10%	attività di verifica dei progetti	7%
		validazione dei progetti	3%
fase di affidamento	10%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.), gestione della gara fino alla stipula del contratto e relativi adempimenti fiscali	10%
fase della esecuzione	45%	Attività amministrative nella fase di esecuzione del contratto	5%
		direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, coordinatore della sicurezza in f.e., assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico	40%

responsabilità del procedimento (RUP e suoi collaboratori)	25%	attività elencate dall'art. 31 del Codice o previste da altre disposizioni di legge	25%
Totali	100		100

incentivi per servizi e forniture			
1 fasi del procedimento	2 quota	3 attività specifica	4
Fase di programmazione dei fabbisogni e della spesa	10%	analisi del fabbisogno in rapporto al risultato quali-quantitativo atteso, sviluppo e verifica del Piano Tecnico Economico (P.T.E.) della fornitura/servizio o del Piano Operativo degli Interventi (P.O.I.).	10%
fase di affidamento	30%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati prestazionali, schemi di contratto, lettere di invito, capitolati per l'adesione a convenzioni presso centrali di committenza);	15%
		gestione della gara fino alla stipula del contratto e relativi adempimenti fiscali	15%
Fase della esecuzione	35%	direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità	35%
responsabilità del procedimento (RUP e suoi collaboratori)	25%	attività elencate dall'art. 31 del Codice o previste dal altre disposizioni di legge	25%
Totali	100		100

2. Nel caso di contratti misti di appalto, le quote di incentivazione vengono previste in base alle disposizioni applicabili all'appalto stesso (appalto di lavori, di servizi o di fornitura) secondo i principi stabiliti dall'art. 28 del Codice.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, indicata nella colonna 3 delle tabelle sopra riportate, la responsabilità di procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, sotto il profilo tecnico o amministrativo, allo svolgimento delle predette attività.

Art. 7 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e

determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 8 - Liquidazione dei compensi

1. Il dirigente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: intera quota ad approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o forniture);
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento e dei suoi collaboratori: il 50% della quota all'avvio della gara di appalto e il restante 50% all'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Settore Risorse Umane in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il vigente contratto decentrato integrativo della Provincia di Ferrara (CCDI) disciplina il rapporto tra compensi di produttività ed incentivi per funzioni tecniche.

Art. 9 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi o dei tempi non conformi alle norme del Codice

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 7, nel caso di accertamento non positivo delle attività svolte, l'incentivo spettante è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100 % da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.

3. Le somme non attribuite in conseguenza della predetta riduzione ovvero in quanto relative a funzioni affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione incrementano la quota del fondo di cui all'art. 113, comma 2 del Codice.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106 del Codice.

Art. 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa in vigore in materia.

ART. 11 - Entrata in vigore e fase transitoria

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi e, come previsto dall'art. 12, comma 9 dello Statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

2. Come previsto dall'art. 216, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il regolamento si applica alle attività svolte nell'ambito di affidamenti soggetti al regime del D.Lgs. 50/2016 medesimo. Per tutte le attività svolte nell'ambito di affidamenti soggetti al previgente regime del D.Lgs. 163/2006, gli incentivi verranno invece liquidati secondo la disciplina di cui all'allegato H) al Regolamento di organizzazione da ultimo integrato con Atto del Presidente n. 216 del 29/10/2015.

3. Considerato l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonomie con le deliberazioni nn. 7 e 24 del 2017, in forza del quale gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, a prescindere dalle fonti di finanziamento, rientrerebbero nel tetto del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come stabilito in sede di contratto decentrato siglato in data 22/12/2017 con le Organizzazioni Sindacali, fino a quando detti incentivi dovranno rientrare nel tetto del salario accessorio, la somma da destinare all'incentivazione verrà di anno in anno concordata in sede di contrattazione decentrata con una riduzione proporzionale delle percentuali spettanti rispetto alla misura prevista all'art. 4 del presente regolamento.

4. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.